

Approvato con Deliberazione C.C. 7 DEL 10/03/2010- modificato con Deliberazione C.C. del 04/11/2010



COMUNE DI MERLINO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento e destinatari

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Merlino esplica, nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti ai comuni, al fine di concorrere all'eliminazione delle situazioni di bisogno e di difficoltà in cui possono trovarsi i cittadini italiani o gli stranieri- in possesso di regolare permesso di soggiorno- residenti nel Comune di Merlino.

A tal fine si applicano:

- I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m.i., e al D.P.C.M. 4-4-2001 N. 242 (I.S.E.E. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
- Un preciso progetto individualizzato, redatto dall'assistente sociale, limitatamente ai casi di integrazione rette strutture e servizio di assistenza domiciliare laddove previsto dal presente Regolamento

Art. 2

Accesso ai servizi

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell' I.S.E.E. del progetto individuale, se previsto, e della possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati ai sensi dell'art.433 del c.c.

Coloro che, ai sensi del presente regolamento, richiedono l'applicazione di interventi economici all'Amministrazione comunale, oltre a soggiacere alle condizioni socioeconomiche previste all'interno del presente testo regolamentare quale presupposto per la sua applicazione, devono preliminarmente, per iscritto ed attraverso atto unilaterale d'obbligo diretto all'Amministrazione comunale:

Accettare di sottoporsi al sistema di controlli, verifiche e monitoraggio della situazione sociale ed economica prevista dalle norme del presente regolamento;
obbligarsi a partecipare al progetto individuale predisposto dall'assistente sociale ai sensi del seguente articolo 4 , ultimo periodo.

Accettare che il Comune contatti gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. , allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la disponibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Obbligarsi, nel caso maturi la condizione di raggiungimento di un idoneo grado di autonomia economica così come previsto dall'art. 12, alla restituzione, a seguito degli interventi economici di cui si è stati beneficiari, di una percentuale pari al 60 % dell'ammontare dell'intervento economico di sostegno ricevuto dall'Amministrazione comunale.

Obbligarsi, nel caso di riscontro, a seguito di indagine della Guardia di Finanza, di false dichiarazioni reddituali, a restituire all'Amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla notifica all'A.C. delle risultanze d'indagine, l'intero ammontare dell'intervento economico di cui si è stati beneficiari.

Art. 3 Interventi e Prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale , il Comune di Merlino può attivare, anche mediante le forme di cui al Capo V del D.Lgs.267/00, vari servizi tra i quali a titolo esemplificativo:

1. Servizio Sociale professionale
2. Contributi economici
 - Minimo vitale
 - Contributi straordinari
3. Integrazione rette strutture residenziali e di frequenza centri diurni
4. Servizio di assistenza domiciliare anziani e minori
5. Servizi alla persona. Pasti a domicilio, telesoccorso e trasporti
6. Servizi socio educativi e del tempo libero
7. Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

Capo I – Servizio Sociale Professionale

Art. 4 Definizione

L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- Promozione e attivazione della comunità locale;
- Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.

- Segretariato Sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.
- Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto: risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente sociale integrata quando è necessario con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

Art. 5 Modalità di accesso

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza su appuntamento.

Art. 6 Contribuzione

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

Capo II- Contributi Economici

Art. 7 Definizione

Per contributo economico si intende una erogazione di danaro e/o di beni materiali oppure un'agevolazione nel pagamento di determinati servizi.

Art. 8 Finalità

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali.

Art. 9 Prestazioni

Le prestazioni comprendono:

- minimo vitale
- contributi straordinari
- contributi pagamento servizi comunali

Art. 10 Minimo Vitale

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Le persone residenti nel Comune di Merlino, inabili al lavoro e/o sprovviste dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza.

Il contributo sarà elargito qualora il loro I.S.E.E. sia inferiore alla soglia prevista dal presente articolo.

Il beneficio verrà concesso mensilmente e sarà calcolato come differenza tra il minimo vitale e L'ISEE fino al raggiungimento del limite di € 200,00 al mese .

Il Comune di Merlino assume quale valore economico del minimo vitale il valore I.S.E.E. calcolato prendendo a riferimento l'importo della pensione sociale INPS dell'anno precedente a quello di riferimento:

I soggetti destinatari devono essere privi sia di patrimonio mobiliare che immobiliare. Esso viene erogato mensilmente e per non più di 12 mesi ; può essere prorogato con separato provvedimento conseguente al riesame della situazione.

Art. 11 Contributi Straordinari

Per Contributi Straordinari si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei (spese mediche non coperte da altri contributi, attrezzatura medica non fornita dal SSN, generi di prima necessità, imposte e tasse ed utenze di pubblici servizi, altre esigenze primarie individuate dalla giunta comunale), nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, secondo la fascia ISEE di appartenenza ed entro i limiti previsti dalla seguente tabella:

fascia	da euro	a euro	% contributo	Limite contributo
1^	0	5000	50	300
2^	5000,01	7000	35	200
3^	7000,01	10000	15	100
4^	10000,01	oltre	nessuno	

I contributi vengono attribuiti per nucleo anagrafico una sola volta durante l'anno solare in cui la richiesta viene presentata indipendentemente dalla destinazione del contributo stesso.

Capo III- Integrazione Rette Strutture residenziali e di frequenza centri diurni

Art. 12 Definizione e Principi

Il Comune di Merlino si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione della necessità del ricovero, sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario, viene fatta per il tramite del Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona.

Per i minori da inserire presso Comunità, Gruppi famiglia o Istituti, l'affido è disposto dal Tribunale per i Minorenni, competente per territorio, qualora sussistano le condizioni previste dagli artt. 330 e segg. del c.c.

Art. 13

Destinatari - persone adulte - anziani- minori

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi: i soggetti ultrasessantacinquenni o con handicap grave, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dal SSN.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 14

Prestazioni

Per contributo-retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della "quota di accesso" stabilita dal Contratto di servizio stipulato con il Consorzio lodigiano per il ricovero in strutture residenziali protette e per la frequenza di centri diurni (per anziani e disabili), convenzionati e non, e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.

Condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono il possesso, al momento dell'accesso alla struttura, della residenza anagrafica nel comune da almeno cinque anni e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta come di seguito meglio specificato.

L'importo del contributo-retta è stabilito con atto del Responsabile di Area.

Per definire l'entità della compartecipazione degli assistiti, al costo della prestazione, si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

A tal proposito si precisa:

ai sensi dell'art. 34 del DPR 601/73 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

Per quanto sopra detto, il Comune erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della citata quota di accesso e la capacità dell'utente di provvedere alla sua copertura integrale.

A tal fine l'amministrazione comunale si avvarrà dei seguenti beni e proventi economici in godimento:

1. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento.
2. il 50% dell'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile, e cecità assoluta, indennità diverse e speciali per ciechi e sordomuti)
3. con gli altri redditi non fiscalmente rilevanti.
4. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie);
5. Il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
6. i beni mobili

In caso di mancanza dell'indennità di accompagnamento il comune assicura un budget di € 125,00 per spese personali dell'assistito.

Il Comune valuterà ISEE dell'assistito, come sopra meglio precisato, nonché la situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti. In caso di adeguata capacità di partecipazione alla spesa da parte di questi ultimi, valutata in base ai criteri di cui al d.Lgs. 109/98, le somme corrisposte dal Comune al Consorzio per i Servizi alla persona per le prestazioni di cui al presente articolo, si intendono mere anticipazioni ed il Comune si riserva il diritto di agire direttamente nei riguardi del ricoverato o nei confronti dei soggetti obbligati al prestare gli alimenti nel periodo di degenza.

Per i minori la quota d'accesso alla struttura protetta verrà recuperata parzialmente o totalmente (cfr. art. 4 co.82, L.R. 5 gennaio 2000 n.1) mediante azione di rivalsa nei confronti dei soggetti titolari della potestà genitoriale .

La compartecipazione al costo per le prestazioni di cui al presente articolo verrà stabilita sulla base della valutazione della situazione reddituale come sopra precisato e nella misura stabilita dalle tabelle approvate annualmente dalla Giunta comunale.

Trattandosi di prestazione sociale agevolata, il calcolo dell'ISEE dell'assistito costituisce condizione necessaria per accedere al contributo retta.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Art. 15 Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
2. L'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi)

affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

Art. 16 **Casi di urgenza**

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Merlino al pagamento della quota consortile. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

Capo IV – Servizio di Assistenza Domiciliare anziani e minori

Art. 17 **Definizione**

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio – assistenziali.

Art. 18 **Finalità**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico - fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Art. 19 **Prestazioni**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in base al progetto individuale sulla persona fisica fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, bagno, mobilizzazione;
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Accompagnamento socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
4. Supporto e sostegno alla famiglia ed ai minori;

Le prestazioni sono erogate dal Comune tramite il Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio – economica- parentale.

Art. 20
Criteria di valutazione della situazione e contribuzione

La contribuzione per le prestazioni di cui all'art.19, viene valutata sulla base della capacità economica del nucleo familiare valutata attraverso l'indice ISEE e secondo le tabelle approvate annualmente dalla Giunta comunale

Art. 21
Modalità di accesso

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente.

La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individuale, completandolo con il conteggio relativo all'I.S.E.E. Il tutto viene trasmesso al responsabile di servizio per il relativo provvedimento di attivazione.

Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato.

L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Capo V – Servizi Socio Educativi e del Tempo Libero

Art. 22
Soggiorni climatici

I soggiorni climatici sono un servizio rivolto alla popolazione anziana e/o disabili e/o minori, come occasione di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e opportunità di socializzazione.

I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di Merlino per i quali è stata organizzata la specifica iniziativa.

Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti. I non residenti non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

I residenti hanno diritto alle agevolazioni previste, in base all'ISEE ed alle tabelle approvate annualmente dalla giunta comunale

La persona interessata presenta richiesta presso l'Amministrazione Comunale, nei tempi stabiliti.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Capo VI – Servizi alla persona. Pasti a domicilio, telesoccorso e trasporti

SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

ART. 23

Destinatari e finalità

Il servizio di distribuzione del pasto di mezzogiorno al domicilio è rivolto a soggetti in condizioni di difficoltà che non sono in grado di provvedere in piena autonomia alla preparazione del pasto con la finalità di rimuovere situazioni di bisogno e migliorare la qualità di vita.

Art. 24

Svolgimento del servizio

Il servizio è assicurato in tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì per tutto il periodo di funzionamento del servizio di mensa scolastica; i pasti vengono preparati presso le mense scolastiche della scuola elementare e materna comunali.

Il menù giornaliero, unico per tutti gli utenti del servizio, è quello predisposto per il servizio di refezione scolastica.

Il pasto viene distribuito in appositi contenitori adatti al trasporto ed è costituito generalmente da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta o dolce. Il trasporto e la consegna al domicilio dei pasti viene effettuato attraverso le associazioni volontariato.

Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio servizi alla persona, entro le ore 9, eventuali sospensioni giornaliere; in caso di mancata comunicazione i pasti vengono conteggiati ai fini del pagamento .

Art. 25

- Modalità di accesso al servizio

-

- a) L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati su apposita modulistica disponibile presso gli uffici comunali o sito internet.
Possono usufruire del servizio tutti i Cittadini residenti nel Comune di Merlino che risultano avere almeno uno dei seguenti requisiti:

- età superiore ai 65 anni e i disabili che non dispongano di parenti, residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi, tenuti per legge agli alimenti;
- che vivono da sole o in coppia, in condizioni di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- che vivono in famiglie in gravi difficoltà;
- con invalidità attestata da cui si evinca l'impossibilità di provvedere in modo autonomo alle normali funzioni ed atti della vita quotidiana
- già in carico ad altri servizi domiciliari o di diverso intervento assistenziale che necessitano di interventi integrativi assistenziali
- temporaneamente non autosufficienti, attestata da certificato medico recante l'indicazione della durata presunta di tale condizione , da cui derivi l'impossibilità di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;

In deroga alle sopra specificate condizioni, possono altresì accedere al servizio i Cittadini residenti nel Comune di Merlino per i quali il Servizio Sociale comunale accerti lo stato di bisogno.

P.zza Liberta', 1 - 26833 Merlino (Lo) - tel. 02/90.65.82.83 fax 02/90.65.164

P.I. 06887260153 - e.mail: segreteria@comune.merlino.lo.it

b) Non sono ammessi al servizio i Cittadini anziani di cui al precedente comma a) che vengano assistiti in via continuativa da personale di assistenza (esempio: badanti o figure similari non necessariamente parenti e/o familiari).

Art. 26 Tariffe

Gli utenti sono tenuti al pagamento del servizio al prezzo pieno del pasto mensa alla ricezione di apposito rendiconto da parte dell'Ufficio preposto.

Art. 27 Contratto d'Utenza

Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente.

TELESOCORSO

ART. 28 Beneficiari e Caratteristiche del Servizio

Il servizio di Telesoccorso è rivolto a tutti i cittadini residenti sul territorio di merlino che, per motivi legati all'età, alla malattia o a condizioni sociali difficili, ne facciano richiesta. Il servizio di Telesoccorso offre all'utente, attraverso un dispositivo collegato alla normale presa telefonica e dotato di telecomando, la possibilità di entrare in contatto in viva voce con uno degli operatori della Centrale Operativa di Ascolto, attiva presso la ditta incaricata dal Comune, ogni giorno per 24 ore, che si attiverà in funzione delle chiamate ricevute.

ART.29 Modalita' per la Presa In Carico e contribuzione

L'Assistente Sociale o il Responsabile dei servizi sociale del Comune accoglie la richiesta di attivazione di Servizio di Telesoccorso direttamente dall'interessato o da un suo familiare o, ancora, da terzi e, in sede di primo colloquio, fornisce informazioni sulle Il Servizio di Telesoccorso è soggetto al pagamento da parte dei fruitori di una quota di contribuzione pari al costo del canone mensile. Il Comune asumerà a proprio carico una quota stabilita annualmente con delibera di Giunta comunale.

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 30 finalità e beneficiari

Il servizio di trasporto sociale nasce dalla esigenza di garantire un adeguato mezzo di trasporto a coloro che non hanno propri mezzi a disposizione, per raggiungere presidi ospedalieri per terapie mediche, riabilitative o per affrontare visite specialistiche. Collabora alla realizzazione di questo intervento l'Associazione AUSER di Merlino.

Il servizio potrà essere richiesto dai cittadini di Merlino in risposta alle seguenti situazioni di bisogno:

- Anziani che non possiedono un automezzo o che sono impossibilitati alla guida purché di età superiore a 65 anni, privi di adeguate risorse familiari in grado di assolvere al compito;
- Persone anche al di sotto dei 65 anni di età privi di autonomia in grado di effettuare trasferimenti se adeguatamente accompagnati ma che, comunque, non godono di adeguato supporto familiare;

Art. 31 Richiesta

Con questo servizio si assicura il trasporto esclusivo per effettuare:

- visite mediche;
- terapie;
- analisi che non possono essere effettuare presso le strutture ambulatoriali presenti sul territorio comunale.

I trasporti presso strutture ospedaliere o riabilitative al di fuori del territorio comunale e per percorsi non coperti dal Servizio svolto a mezzo Auser devono essere richiesti con le seguenti modalità:

- a) La richiesta deve pervenire almeno 10 giorni prima di quello di l'inizio del servizio e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - la certificazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del richiedente (vedere scheda in fondo alla pagina);
 - l'autodichiarazione circa l'impossibilità dei familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto ovvero, nel caso contrario, un'attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione dell'assistente sociale competente;
 - l'autorizzazione all'utilizzo della L. 104 e le modalità di impiego da parte dei familiari, o di altri conviventi, del richiedente;
 - la certificazione di invalidità o qualunque altra certificazione medica comprovante lo stato di bisogno, la diagnosi funzionale e la struttura che ha in carico il richiedente e/o copia della certificazione medico-specialistica attestante le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitativi;
 - ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

Le richieste di trasporto che comportano per il Comune una spesa superiore ad € 15.00 a corsa a/r, vengono valutate ed accolte dalla Giunta Comunale

Art. 32
Come fare la prenotazione

Le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12 presso l'Ufficio comunale Servizi alla Persona. E' necessario prenotarsi almeno cinque giorni prima .

Le richieste verranno soddisfatte in ordine cronologico , compatibilmente con le risorse strumentali e umane a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 33
Tariffe

Le tariffe e le agevolazioni sono fissate annualmente dalla Giunta comunale. Per i trasporti di cui all'art. 31 comma 2, le tariffe coincideranno con il costo effettivo del servizio dato in appalto .

La Giunta Comunale, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale può stabilire l'esonero dal pagamento delle tariffe stabilite annualmente, per ammalati gravi e infermi costretti a letto per i quali occorrono ausili per la mobilitazione, mezzi di trasporto specifici o accompagnatore a supporto dell'autista;

CAPO VII - Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

Art. 34
Prestito d'onore per superare situazioni di emergenza abitativa

Il Comune per superare situazioni di emergenza abitativa, oltre agli interventi previsti dal "*Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli ERP concessi in conduzione dall'amministrazione comunale a persone bisognose o carenti di sistemazione abitativa adeguata*", può contribuire al pagamento del deposito cauzionale eventualmente necessario per l'ingresso del concessionario in altro alloggio privato. In tal caso il contributo è quantificato nella percentuale del 70 % dell'importo richiesto con il limite massimo di € 1000,00. Lo stesso potrà essere rimborsato in un massimo di n. 10 rate.

ART. 35
Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Ogni disposizione precedentemente adottata in materia in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.